

Comune di Castelfiorentino



**REGOLAMENTO PER LE SEDUTE IN  
VIDEOCONFERENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E  
DELLE SUE ARTICOLAZIONI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18 ottobre 2022, esecutiva.*

## INDICE

Articolo 1 "Oggetto" .....	pag. 3
Articolo 2 "Modalità di riunione" .....	pag. 3
Articolo 3 "Modalità di riunione in videoconferenza" .....	pag. 3
Articolo 4 "Requisiti tecnici della piattaforma telematica" .....	pag. 4
Articolo 5 "Dei lavori del Consiglio" .....	pag. 4
Articolo 6 "Dei lavori delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo" ...	pag. 5
Articolo 7 "Tutela della privacy" .....	pag. 5
Articolo 8 "Registrazione delle riunioni in presenza" .....	pag. 5
Articolo 9 "Entrata in vigore" .....	pag. 6

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali “in presenza”.
2. Le disposizioni relative alla riunioni in videoconferenza si applicano, in via analogica, alle Commissioni consiliari e alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Le riunioni tradizionali “in presenza” continuano a essere normate dal *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*.
4. Le norme del *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale* non in contrasto con il presente atto integrativo e necessarie alla disciplina delle sedute in videoconferenza, ove non espressamente normate dai seguenti articoli, si applicano in via analogica alle sedute in modalità di videoconferenza e/o miste.

## **Articolo 2 – Modalità di riunione**

1. Il Consiglio Comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:
  - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
  - b) in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” e altri in collegati da remoto in videoconferenza.
2. Il Consiglio Comunale si tiene, di norma, in presenza. Il presidente del Consiglio, per motivate ragioni, può, previo parere della Conferenza dei Capigruppo, disporre la convocazione della seduta in modalità di videoconferenza o in modalità mista ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il parere della Conferenza dei Capigruppo vincola il presidente allorché vi sia il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri rappresentati dai capigruppo presenti in seno alla conferenza.
3. La modalità mista di cui alla lett. b) del comma 1 presuppone la richiesta, motivata, di uno o più consiglieri. Il presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, si pronuncia in merito alle richieste dei singoli consiglieri potendo rigettare le medesime per motivate ragioni. La decisione del presidente del Consiglio è insindacabile.
4. Il presidente del Consiglio può limitare, per ragioni tecniche, il numero dei consiglieri partecipanti da remoto. Qualora sussistano ragioni per limitare il numero dei consiglieri connessi da remoto, avranno precedenza coloro i quali hanno presentato la richiesta per primi.
5. Le modalità di riunione di cui al comma 1 possono essere limitate da fattori tecnici che, temporaneamente, possono limitarne lo svolgimento. A tal proposito il presidente del Consiglio Comunale, prima di procedere alla convocazione del Consiglio nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, acquisisce il nulla osta dell’ufficio preposto al corretto funzionamento delle strumentazioni tecniche a servizio del Consiglio Comunale.

## **Articolo 3 – Modalità di riunione in videoconferenza**

1. Le riunioni del Consiglio, fatte salve le eccezioni normate dal *Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*, sono pubbliche.
2. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).

3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social media.

#### **Articolo 4 - Requisiti tecnici della piattaforma telematica**

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio Comunale ove necessario;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo a eventuali questioni incidentali.

3. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

4. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.

5. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

#### **Articolo 5 – Dei lavori del Consiglio**

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.

2. Il segretario accerta, tramite l'audio e il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
4. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale "in presenza", a meno che l'Ente sia dotato di una piattaforma che consenta il voto segreto in modalità di videoconferenza.

#### **Articolo 6 – Dei lavori delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo**

1. Le Commissioni consiliari e la Conferenza dei Capigruppo si tengono di norma in presenza. Qualora il presidente del Consiglio abbia convocato il Consiglio in modalità di videoconferenza o in modalità mista, il presidente della Commissione e/o della Conferenza potrà convocare la medesima Commissione nella stessa modalità senza necessità di motivare tale scelta.
2. I lavori delle Commissioni, in analogia con quanto previsto per il Consiglio Comunale, possono svolgersi:
  - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
  - b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza" e altri collegati da remoto in videoconferenza.
3. Si applicano analogicamente, ove compatibili, le norme per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale nelle modalità descritte al comma 2.

#### **Articolo 7 – Tutela della privacy**

1. Il presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i file audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico, anorma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

#### **Articolo 8 – RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza**

1. Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti e al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio e il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
3. Il presidente del Consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è stato approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione Trasparente", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente sostituisce e abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del Consiglio Comunale.